**"/ SCHEMA DI / ACCORDO QUADRO”**

**per l'esecuzione dei servizi di …………… – Codice Appalto n. …………… – Codice CIG ……………. – Contratto SAP n. ………………….**

**TRA**

“**AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito per brevità anche “ASPI”), in persona di …………… (C.F. …), nella sua qualità di …………… *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente”) e in persona di …………… (C.F. …), che interviene nel presente atto quale firmatario, essendo a ciò debitamente autorizzato/a giusta procura

**E**

L’Impresa …………… con sede e domicilio legale in …………… , alla Via …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… in persona del/della Sig. / Sig.ra …………… (C.F …), nella qualità di …………… giusta i poteri a lui/lei conferiti, */ [eventuale, in caso di R.T.I.]* in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla Via …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla Via …………… , iscritta nel Registro delle Imprese di …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) / (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)

Codice fornitore …………………...

di seguito definite anche congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO:

* che ASPI è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.), in seguito Concedente, per la costruzione e l'esercizio della rete Autostradale;
* che nel presente contratto con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi atti di attuazione, e ss.mm.ii.;
* che il Committente ha manifestato la volontà di concludere un accordo quadro *ex* art. 59, comma 3, del Codice (in seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di cui in epigrafe;
* che il predetto Accordo Quadro sarà gestito, attraverso l’emissione degli opportuni contratti attuativi da parte dalla Committente;
* che nel presente accordo, con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico intervento affidato all’Appaltatore dalla Committente sulla base dei propri fabbisogni;
* che il Committente, ha pubblicato bando di gara / sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il …………… / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale - contratti pubblici / in data ……………, con la quale ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi di cui in epigrafe esperita in data ……………;
* che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa ……………;
* che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del …………… Prot. ……………;
* che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione dell’Accordo;
* che tutte le disposizioni riportate nel presente accordo sono da intendersi valide anche con riferimento ai contratti attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;
* che nel presente contratto con il termine “Servizi” si intendono i servizi nonché ogni altra attività e/o onere affidati all’Appaltatore, previsti nel presente contratto e nei documenti allo stesso allegati e richiamati;
* che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
* che l’applicazione del regime del cd. “split-payment” (di cui al successivo art. “PAGAMENTI”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica del Committente.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:



## VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente “Accordo Quadro”.



## OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo Quadro sono i servizi riportati in epigrafe, ricadenti nell’ambito delle tratte autostradali di competenza della Committente. Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri contratti attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, cui afferiscono i tratti autostradali oggetto del presente accordo, per tutto il periodo di validità del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo articolo "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - MODALITA' DI ATTUAZIONE". Inoltre, vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi, contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati all’Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri, *etc.*, applicate al rapporto intercorrente tra l’Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nonchè le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli contratti attuativi né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo da parte del Committente.

I servizi, pertanto, verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti attuativi, a supporto dei quali il Committente produrrà la documentazione tecnica necessaria, nei quali saranno precisati tra l’altro: l’oggetto dell’intervento, l’importo, il termine utile e le modalità per l’esecuzione.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

1. ………….
2. ………….
3. ………….
4. ………….
5. ………….
6. ………….

## DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l’esatta tipologia dei servizi sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi. Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell’Accordo Quadro, al fine di affidare i singoli interventi.

È facoltà del Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all’Appaltatore l’onere della gestione contemporanea di più servizi, garantendo, per ciascuno di essi, il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Appaltatore per la contemporaneità di più servizi. Fermo restando quanto precede, la Committente programmerà l’affidamento degli interventi, tenendo conto, laddove possibile, delle esigenze operative ed organizzative dell’Appaltatore.

Gli interventi ricompresi all’interno di ciascun Contratto Attuativo potranno essere suscettibili di modifiche o variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero riscontrarsi in corso d’opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell’importo complessivo del presente Accordo Quadro.

L’esecuzione dei servizi deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del Contratto Attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi d’urgenza, in cui i servizi proseguiranno nelle more della formalizzazione del contratto.

L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:

**-** a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;

**-** a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi.



## AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad € …………… , oltre IVA ove dovuta, di cui €…………… per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I corrispettivi dei servizi dei singoli interventi aggiudicati derivanti dall’Accordo Quadro verranno valutati e determinati mediante l’applicazione del prezzo unitario di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro - eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi - da assoggettare al ribasso offerto del ……% di cui alla procedura di gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

L’importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l’obbligo di affidare gli interventi fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per l’Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l’importo complessivo di cui sopra.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l’appaltatore possa formulare pretese a riguardo.

Si evidenzia che l’eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell’importo complessivo del presente accordo quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell’Appaltatore.

## VALUTAZIONE DEI SERVIZI

I corrispettivi dei servizi dei singoli interventi affidati derivanti dall’Accordo Quadro verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente accordo da assoggettare al ribasso del ……………%, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura***.***

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei servizi, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente accordo quadro e nei documenti allegati e richiamati.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all’Accordo Quadro e degli oneri connessi, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, di assicurazione, e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione delle prove per l’accettazione dei materiali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in ogni altro atto, provvedimento e/o documento ivi allegato e/o richiamato;

- di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull’esecuzione dei servizi;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto dell’Accordo, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”;

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche, effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell’Accordo Quadro, rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali, volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

/ *(in caso di valutazione dell’anomalia delle offerte)* Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l’incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità dell’offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /

## ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei servizi afferenti allo specifico contratto attuativo, viene corrisposta da parte del Committente in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% dell’importo del singolo Contratto Attuativo.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l’importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l’Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In tal caso il Committente recupererà l’importo non già trattenuto dell’anticipazione attraverso l’escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

## REVISIONE PREZZI

*[adeguare in base a clausole inserite nei documenti di gara iniziali]* In conformità all’articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento dell’eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, si utilizza l’indice dei prezzi al Consumo FOI *[eventualmente indicare diversi indici tra quelli indicati dall’art. 60, comma 3, lett. b) del Codice]/[solo in caso di alta intensità di manodopera] gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie /,* elaborato dall'ISTAT, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, di cui al comma 3 e 4 dell’art. 60 del Codice.

Il Committente verificherà la variazione dell’Indice di riferimento. Al fine di verificare il superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per cento, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così anche per i successivi semestri sino al termine del Contratto - si procederà a calcolare l’indice medio del semestre, il quale verrà confrontato con l’indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta, il quale rappresenta il *dies a quo* per la valutazione delle variazioni degli Indici.

L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5 per cento avverrà in relazione all’80 per cento dell’importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel semestre di riferimento o, laddove l’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni eseguite nel minor periodo di riferimento, e sarà corrisposto dal Committente con il primo Stato di Avanzamento successivo rispetto al momento della accertata variazione.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l’importo del primo Stato di Avanzamento successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all’Appaltatore le modalità con cui l’importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore nei confronti del Committente.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L’arrotondamento viene operato in eccesso all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l’Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel Contratto, l’accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate.

La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.

Restano ferme le previsioni di cui all’Art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.

## DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti, per come riportato in epigrafe, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra le Parti, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

## RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Il Committente ha individuato il Geom./Ing. …………… quale Responsabile Unico del Progetto del presente Accordo Quadro.

Il Committente provvederà a nominare il Responsabile Unico del Progetto relativo allo specifico contratto attuativo.

/ *[in caso di avvenuta nomina di Responsabile del procedimento di fase]* Altresì, il Committente ha individuato il Sig./Ing. ……… quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice. /

## RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. …………… nato a …………… il …………… firmatario del presente atto nella sua qualità di …………… / giusta procura allegata al presente contratto. /

/ L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M. n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. …………… nato a …………… il …………… giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, esegue le prestazini per conto dell’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

## DIREZIONE dell’esecuzione

Il/I Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) èil sig. ………………, nominato dalla Committente e chiamato a controllare l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento.

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE [E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO]

*[se non è nominato il DEC]*

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione dell’appaltato. Il Responsabile Unico di Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato I.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del presente contratto il Responsabile Unico di Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato I.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato II.14 del Codice. /

*[in caso di nomina dei responsabili di fase]* Il Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione è il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilità della singola fase dell’esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività del primo. /

Il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto / Responsabile di Fase rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

*[in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]*

*[eventuale]* Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione dell’appaltato. Il Responsabile Unico di Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato I.2 del Codice.

*[eventuale / in caso di nomina dei responsabili di fase]* Il Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione è il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilità della singola fase dell’esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività del primo. /

Il Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato/i a supportare il Responsabile Unico di Progetto per l’esecuzione del Contratto presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attività ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato II.14 del Codice.

Il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

## GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del … % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice) dell'importo dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante .......... .

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del Codice.

La cauzione definitiva dovrà essere inoltre prestata dall’Appaltatore a fronte dell’emissione di ciascun Contratto Attuativo, nella misura dell’8% (determinata ai sensi dell’art. 117 del Codice) dell'importo del medesimo Contratto Attuativo, oltre le maggiorazioni previste dal comma 2 dell’art. 117 del Codice. Si conviene espressamente che tale cauzione deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo contratto attuativo. /

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 8, del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità/Certificato di Regolare Esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalità di cui all’art. 117, comma 8, del Codice.

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo …… o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo …… .

COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. …………… stipulata con …………. avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

La polizza include, inoltre, l’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l’estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività.

Dovrà essere, altresì, garantita la responsabilità derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), il Committente, avrà facoltà di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.

## TEMPISTICA DELL’ ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in 2 anni decorrenti dalla data di formalizzazione del primo contratto attuativo.

Il presente accordo, altresì, si intenderà risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell’importo dell’appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione degli interventi previsti nei singoli contratti attuativi già emessi.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare, mediante singoli Contratti attuativi, le prestazioni che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione di quanto affidato, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 120 comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. Il contraente originario, in tal caso, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

La Committente si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del Codice, durante la vigenza contrattuale, il diritto di opzione per la proroga, fino a ulteriori 24 mesi delle attività in oggetto, agli stessi prezzi e condizioni di cui al presente atto, L’importo stimato di tale opzione è pari a € ………, al netto di Iva. Tale opzione di proroga potrà essere esercitata anche attraverso più atti successivi, fino al raggiungimento della durata massima complessiva indicata.

○ MODALITÀ DI CONSEGNA

Quanto oggetto del presente accordo dovrà essere consegnato, previi accordi tra l’Appaltatore e il Personale dell’ufficio competente della Committente, secondo i tempi e le modalità (ivi inclusa la sede di destinazione della consegna) prescritti nel singolo contratto attuativo.

○ AVVIO ESECUZIONE

*[se non è nominato il DEC]*

Il RUP/Responsabile di Fase dà avvio all’esecuzione della prestazione entro …… giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla tipologia di servizi.

Il RUP/Responsabile di Fase/ comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

All’esito dell’incontro il / RUP /Responsabile di Fase/ compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale.

*/[in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]*

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dà avvio all’esecuzione della prestazione entro …… giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla tipologia di servizi.

Il DEC comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo “CAUZIONE DEFINITIVA”.

All’esito dell’incontro il DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale. /

○ SOSPENSIONI

*[nel caso non sia nominato il DEC]*

Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 121del Codice, per le quali il / RUP/ Responsabile di Fase redigerà apposito verbale e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato II.14 del Codice.

Durante il corso dell’appalto la sospensione dei servizi di cui all’art 121 del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice. /

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza della mano d’opera accertati dal RUP/Responsabile di Fase laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase dispone la ripresa delle attività ed indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il RUP/Responsabile di Fase redigerà il verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dall’art. 121 del Codice e dall’art. 8, Allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile ai servizi oggetto del presente appalto.

*// [eventuale in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]*

Durante il corso dell’appalto, quando ricorrano circostanze speciali che impediscano anche in via temporanea che impediscano la regolare esecuzione e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 121, comma 1 del Codice, per le quali il DEC redigerà apposito verbale che sarà trasmesso al RUP entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato II.14 del Codice. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Durante il corso dell’appalto la sospensione dei servizi di cui all’art 121 del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice.

Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate nonché previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza della mano d’opera accertati dal DEC laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunicherà tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase affinché disponga la ripresa delle attività ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il DEC redigerà il verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal dall’art. 121 del Codice e dall’art. 8 Allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio oggetto del presente appalto. //

○ PENALI

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troverà applicazione una penale pari a quanto indicato all’articolo 6 del Capitolato Speciale cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei singoli contratti attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi contratti attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente.

## PAGAMENTI

I pagamenti delle prestazioni eseguite in relazione all’oggetto dei singoli contratti attuativi avverrà, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPI.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 secondo comma, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente ……… , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun pagamento utile, dare evidenza al DEC/RUP/Responsabile di Fase del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP/Responsabile di Fase.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

**b) Modalità di fatturazione**

/ *[in caso di RTI]* Ove l’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l’incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG/

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto SAP/

/ Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/

/ Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN/

/ Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell’IVA /

Il numero del presente Contratto ed il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “*split payment*”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

**c) Gestione contabilità**

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del …… %.

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente a misura.

## ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 11, comma 1 e 6, del Codice e s.m.i..

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale e dall’Offerta dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e in particolare:

* il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle attività;
* l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;
* tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attività;
* l’esecuzione delle attività in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese;
* ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all’interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell’art. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c..

## RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione delle prestazioni.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere prodotte nell’ambito delle prestazioni per i quali il progetto non prevede uno specifico riutilizzo, di cui l’Appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore.

L’Appaltatore, sotto la propria responsabilità, provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione delle prestazioni, sia effettuato per le opere oggetto delle prestazioni di appalto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compresi l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come gli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all’ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione delle prestazioni, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

## PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso delle prestazioni, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nelle prestazioni costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del Codice.

Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

## CLAUSOLA SOCIALE

L’Appaltatore è tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 57 del Codice, nonché garantendo l’applicazione del CCNL di settore, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato dall’Appaltatore e allegato al presente contratto.

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.

## TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale.

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l’Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

## SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le operazioni da effettuare;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al Contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione delle attività o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

## ATTIVITÀ DI AUDIT

Durante l’esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilità del Direttore delle prestazioni/Direttore Esecutivo del Contratto, del Responsabile delle prestazioni/Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, del Coordinatore pe la Sicurezza in fase di Esecuzione e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare l’applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l’Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l’accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l’accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente all’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l’Appaltatore delle risultanze dell’attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.

## MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi del comma 5 dell’art. 120, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal presente contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore delle prestazioni, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6.

A titolo esemplificativo rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120 comma 5 suindicato, le disposizioni relative a:

1. utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità delle attività o di sue parti (valore massimo / 5 / … % importo complessivo del contratto);
2. interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo /3 / … % importo complessivo del contratto);
3. maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo /8 /… % importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo totale del contratto di appalto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per l’adeguamento del Contratto all’equilibrio originario. L’istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell’entità della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario del Contratto subita dall’Appaltatore medesimo.Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del Contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Resta fermo quanto previsto dall’Art. 9 del Codice.

## SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

**○** SUBAPPALTI

// *[Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara]* L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/ L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA (in riferimento alle attività indicate dalla Committente):

…………… //

L’Appaltatore potrà richiedere il subappalto delle categorie previste nel presente Accordo, ai sensi dall’art. 119 del Codice, ove ricomprese all’interno dei singoli contratti attuativi.

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 119, comma 17, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

Resta espressamente inteso che l’importo delle prestazioni subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo contratto attuativo e non in rapporto all’importo stimato nel presente accordo quadro. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione della categoria prevalente ai fini del ricorso al subappalto, che sarà sempre quella indicata al precedente articolo 4.

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo contratto attuativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e secondo le modalità di cui al presente articolo. Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6, del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle prestazioni, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il RUP, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Committente su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle prestazioni ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all’indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

**a)** domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

**b)** contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto di subappalto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119, comma 12, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto dell’art. 119, comma 12, l’Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale – rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore stesso, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Altresì, nel caso in cui le attività non riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, si richiede al subappaltatore una dichiarazione di applicazione dei minimi salariali relativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, parametrati rispetto ai minimi tabellari ministeriali;

**c)** dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

**d)** documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

**e)** dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.;

**f)** in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio;

**g)** *[da inserire anche nel caso in cui il socio unico di maggioranza è persona giuridica]* dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

1. dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti:

* *[da inserire anche nel caso in cui tutti i soggetti del socio di maggioranza, ove persona giuridica]* per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art.94, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 94;
* l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
* in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;
* in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;
* di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;
* la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
* qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

1. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
2. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
3. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del Piano Operativo della Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

* + - in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI” l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al DEC/RUP, prima dell'inizio delle prestazioni ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC/RUP, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi *ex* art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.
    - con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC/RUP, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; / *[se nominato il DEC]* c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice /;
    - l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
    - dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
    - l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

**○** SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

* + 1. nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
    2. copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività sub-affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
    3. indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all’art. 119, comma 2 del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;
    4. dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
    5. dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovrà comunicare al DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

1. /

AVVALIMENTO

Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa ………… alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

/ Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 104 comma 11 del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore………………………………. /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i Servizi o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell’art. 104, comma 8 del Codice, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 104, comma 8, del Codice la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d'opera coadiuvato dal DEC [SE NOMINATO] che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

1. /

## COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)

## VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

/*[eventuale: da inserire nel caso di forme giuridiche assunte dall’Appaltatore rientranti nel succitato dpcm]*

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 *bis* della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto *ex* art. 1456 c.c. /

VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC *[se nominato]*/ Responsabile Unico del Procedimento, una verifica di conformità/regolare esecuzione, secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

L’Appaltatore si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura.

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dall’art 36/art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice.

## RISERVE DELL’APPALTATORE

*[nel caso in cui non sia nominato il DEC]*

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il documento contabile è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il RUP, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque, come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantità in partita provvisoria in contabilità l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se l’Appaltatore non firma l’ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilità finale si ha come definitivamente accettata da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e l’ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

/ *[eventuale in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]*

Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il documento contabile è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque, come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il DEC registri delle quantità in partita provvisoria in contabilità l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se l’Appaltatore non firma l’ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e l’ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

## PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i Servizi, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.

L’Appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne il Committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

Il Committente assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l’Appaltatore del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere all’impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell’uso, da parte del Committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l’impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.



## NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto il Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.

L’obbligo di segretezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza l’Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunti.

## MANLEVA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo e dei singoli contratti attuativi emessi in ragione del medesimo accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’Accordo Quadro nel suo complesso ovvero del singolo Contratto Attuativo, previa dichiarazione, per propria competenza e titolarità del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Residui da lavorazione – Rifiuti”, “Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore in materia di inquinamento ambientale”, “Prescrizioni in materia di sicurezza”, “Subappalti – Subcontratti”, / “Avvalimento”/, “Codice Etico; modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione”.

Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico contratto attuativo, ai sensi dell’art. 122 del Codice se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L’accordo può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto l’accordo con atto scritto comunicato all'appaltatore. A tale proposito, le parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l’irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/ il direttore delle prestazioni, ovvero il DEC / assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve l’accordo, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere l’accordo:

a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;

b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente;

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice quando:

**1)** nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

**2)** nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 94 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione dell’accordo nel caso in cui l’Appaltatore si trovi:

a) in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e salvo quanto previsto dall’art. 124 commi 4 e 5 del Codice;

b) l’Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”, ove applicabile;

c) risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione dell’accordo per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

* La dichiarazione di risoluzione dell’accordo verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
* In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

* Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione dell’accordo, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.

* Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.

* Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
* In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO” così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall’Art. 122, comma 6, del Codice.

Le parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del committente non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il committente dovesse sopportare per fatto dell'Appaltatore.

## RECESSO

Il Committente ai sensi dell’art. 123 del Codice ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo Contratto Attuativo emesso, secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’All. II.14 del Codice..

## ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, ovvero con riferimento agli obblighi in capo al medesimo Appaltatore relativi alle aree di cantiere di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo emesso, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella medesima documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente .

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.



## RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.

### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del Codice.

## REGIME FISCALE E SPESE DELL'APPALTO

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valora aggiunto e che, pertanto, il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamentodi tutte le spese di stipulazione del presente Accordo e di ogni discendente Contratto Attuativo e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità e di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto Attuativo.

Pertanto, è cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo e di ogni singolo Contratto Attuativo, alla registrazione degli stessi e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza alla Committente, mediante trasmissione a mezzo pec all’indirizzo aziendale registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it *[modificare in base alla Committenza se DG/DT]*, indicando nell'oggetto della medesima la dicitura “*registrazione contratto n …*" entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

Inoltre, in occasione di ogni singolo Contratto Attuativo, contestualmente all'applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO", l’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione.

In ogni caso, sarà obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte della Committente, trasmettere evidenza a quest’ultima dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato l’atto nonchè del relativo pagamento dell’imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.



CLAUSOLA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l’Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l’Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTP) mediante l’inquadramento del seguente QR Code:

Immagine che contiene modello, quadrato, Simmetria, pixel

Descrizione generata automaticamente

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, la Committente fornisce nella "scheda antiriciclaggio", allegata al presente incarico, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Committente.

DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA’ AI FINI DELLA VIGENTE NORMATIVA PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

• Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è ………, quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ……… (*da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto*) della stessa Società.

• Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

• L’Appaltatore ……………

## RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).



## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 159/2011 SS.MM.II.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011, al pari di tutti i contratti attuativi emessi alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei contratti attuativi emessi, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.



## RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario secondo le modalità di cui al D.M. n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Tali somme saranno corrisposte al Committente direttamente dall’Appaltatore ovvero potranno essere detratte in compensazione, da parte del Committente, nel primo pagamento utile da effettuarsi in favore dell’Appaltatore.

\* \* \*

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all’interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall’apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli stessi.

La medesima disciplina relativa alla modalità di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

/ *[in caso di contratto con fornitore estero]*

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal Legale Rappresentante della Contraente, unitamente agli allegati, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atto firmata dalla Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalità di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro./

**AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.**

**……………**

**(**……………**)**

**L'APPALTATORE**

**……………**

**(……………)**

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo “Valutazione dei servizi”, Articolo “Revisione prezzi”, Articolo “Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore”, Articolo “Garanzia definitiva”, Articolo “Coperture assicurative”, Articolo “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi”, Articolo “Riserve dell'appaltatore”, Articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, Articolo “Pagamenti”, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore”, Articolo “Residui da lavorazione – Rifiuti”, Articolo “Tutela dell’ambientale e della sicurezza”, Articolo “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “Articolo “Clausola sociale”, Articolo “Attività di Audit”, Articolo “Modifica del contratto in corso di esecuzione”, Articolo “Subappalti – Subcontratti”, /Articolo “Avvalimento”,/ Articolo “Danni da forza maggiore”, Articolo “Proprietà industriale e commerciale-Brevetti”, Articolo “Manleva”, Articolo “Impegno di riservatezza, Articolo “Pubblicità”, Articolo “Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa”, Articolo “Risarcimento danni – indennizzi”, Articolo “Risoluzione delle controversie – Foro competente”, Articolo “Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione”, Articolo “Risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii”.; Articolo “Collegio Consultivo Tecnico”; Articolo “Rimborso spese di pubblicazione”.

**L'APPALTATORE**

**……………**

**(……………)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**